



**CONFERIMENTO CONCESSIONE MINERARIA DI ACQUA MINERALE PER
IMBOTTIGLIAMENTO N. 44 DENOMINATA "NUOVA LORA" IN COMUNE DI RECOARO
TERME (VI)**

DISCIPLINARE

Riferimenti normativi:

R.D. 29/07/1927 n. 1443

L.R. 10/10/1989 n. 40

D.G.R. n. 994 del 17/06/2014

D.G.R. n. 1827 del 06/10/2014

L.R. 27/05/2024 n. 12

D.lgs. 26/03/2010, n. 59

ART. 1 - Oggetto

1. In coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, è avviata la procedura per l'assegnazione della Concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento n. 44, denominata "NUOVA LORA", in comune di Recoaro Terme (VI) come individuata nell'allegato 1 al presente disciplinare.
2. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione esclusiva e all'utilizzo della risorsa mineraria e non comporta alcun diritto sulle proprietà ricadenti nell'area di concessione né su eventuali opere diverse dalle pertinenze minerarie come riportate nell'allegato 1 al presente disciplinare
3. La Concessione in assegnazione è unica e indivisibile, pertanto, non sono ammesse offerte parziali né alternative e comprende esclusivamente:
 - a. il prelievo fino al limite massimo di portata estraibile complessiva di 20 l/s della risorsa mineraria costituita dall'acqua minerale proveniente dalla captazione "Recoaro 6" (ex Lora 6) per esclusivo utilizzo in miscela con l'acqua minerale proveniente dalle sorgenti Recoaro 1, 2, 3, 4 e 5 della concessione "LORA" per l'imbottigliamento dell'acqua minerale denominata "Recoaro" presso lo stabilimento denominato Recoaro a Recoaro Terme come da autorizzazione rilasciata con DGR n. 1269 del 28/8/2018;
 - b. l'utilizzo delle attuali pertinenze di cui all'art. 16 della L.R. 40/1989 come descritte nell'allegato 1 e costituite:
 - i. captazione formata da n. 4 pozzi suborizzontali ad erogazione spontanea per portate da 5 a 20 l/s ;
 - ii. tubazioni di adduzione dell'acqua minerale fino alle condutture della concessione LORA;
 - c. la facoltà di richiedere l'autorizzazione alla realizzazione di nuove opere di captazione (pertinenze minerarie) nell'ambito del perimetro di concessione e da tubazioni di adduzione dell'acqua minerale fino al serbatoio di accumulo o al perimetro dello stabilimento di imbottigliamento. L'eventuale aumento della portata massima estraibile rispetto a quella indicata alla lettera a. potrà essere approvata dopo il conferimento della concessione, previa valutazione idrogeologica e, nel caso di emungimento previsto con portata massima superiore alle soglie dimensionali di cui alla lettera b dell'allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'approvazione dovrà avvenire con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del medesimo D.lgs. 152/2006;
 - d. ogni altro diritto previsto dalla vigente normativa in materia mineraria relativamente alle concessioni per lo sfruttamento della risorsa.



4. Non sono oggetto della Concessione gli immobili insistenti sulla superficie topografica delimitata dal perimetro della Concessione, diversi dalle pertinenze minerarie, che rimangono nel possesso e nella disponibilità dei legittimi proprietari.
5. La Concessione verrà rilasciata all'aggiudicatario senza alcuna garanzia in merito all'efficienza e funzionalità delle esistenti pertinenze minerarie e all'effettiva coltivabilità del giacimento.
6. L'assegnazione avverrà sulla base della valutazione del progetto minerario presentato per la coltivazione del giacimento, solo nel caso di possesso dell'idoneità tecnica ed economica del soggetto richiedente.
7. La procedura di selezione è individuata dal presente disciplinare in **coerenza** con l'art. 16 del D.lgs. 59/2010 e i criteri di valutazione recepiscono i principi della L.R. 10/10/1989 n. 40.

ART. 2 - Durata della concessione

1. La concessione sarà accordata al nuovo titolare per una durata di 21 anni a partire dalla data di conferimento.

ART. 3 - Canone annuo di concessione, canone d'uso delle pertinenze minerarie esistenti e garanzie finanziarie.

1. Il concessionario è tenuto a versare il canone annuo anticipato di concessione come calcolato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 40/1989, comprensivo di un canone di superficie e di un canone di consumo per l'acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.
2. Oltre ai canoni di cui al precedente punto, ai sensi della lettera l) dell'art. 13 della L.R. n. 40/1989, il nuovo concessionario dovrà versare annualmente alla Regione il canone d'uso delle pertinenze preesistenti e funzionanti, se realizzate dal precedente e diverso concessionario, per l'importo pari al 5% del valore stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 40/1989 come riportato nell'allegato 1 al presente disciplinare, fino alla dismissione, sostituzione delle pertinenze esistenti ovvero fino alla manutenzione straordinaria delle stesse.
3. Nei termini e modi che verranno indicati nel provvedimento di conferimento, il concessionario per conseguire l'efficacia dello stesso sarà tenuto a costituire un deposito cauzionale a favore della Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione (versamento dei canoni, ripristino dei luoghi, messa in sicurezza e corretta gestione della concessione), per l'importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di superficie, pari a € 35.309,52 (importo calcolato sulla base del canone annuale di superficie per le acque minerali per imbottigliamento in montagna, stabilito in €/ha 176,55 e un minimo di € 17.654,76 con DDR n. 123 del 5/5/2025, e della superficie di concessione pari a ha 20,24) e di € 10.000,00 per ciascuna captazione presente nell'area della concessione (n. 1), per un totale di € 45.309,50.

ART. 4 - Soggetti titolati a presentare domanda

1. Possono formulare domanda di assegnazione della Concessione le società legalmente costituite o le ditte individuali che dimostrino, attraverso i documenti da presentare in sede di offerta, di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1989 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività mineraria, che non si trovino nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero che non si trovino in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 5 – Requisiti di capacità tecnica ed economica

1. I requisiti di capacità tecnica sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali per la corretta gestione della Concessione in rapporto al programma dei lavori e di utilizzo della risorsa.



2. La capacità finanziaria ed economica deve essere adeguata agli investimenti previsti nel programma/progetto generale di coltivazione (offerta tecnica) di cui all'art. 7 punto 1 lett. B).
3. In caso di raggruppamento di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.

ART. 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. Entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Veneto del provvedimento di indizione della procedura per il conferimento della concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento di cui al presente disciplinare, i soggetti di cui all'art. 4 possono presentare specifica domanda di assegnazione della concessione attraverso apposita istanza da trasmettere, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata a:
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
2. Le domande inviate oltre il suddetto termine non saranno considerate.
3. Lo schema della domanda è disponibile sul sito della Regione del Veneto alla pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3> (An02.- Istanza di partecipazione a gara per assegnazione concessione risorsa idrotermominerale).
4. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Vincenzo Artico, Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici della Regione del Veneto.
5. Tutte le richieste di informazioni dovranno essere inviate all'indirizzo Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici a mezzo e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it
6. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.
7. Si farà luogo all'esclusione dalla procedura di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire la propria domanda nel termine e con le modalità sopra indicate, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione prodotta di cui al successivo articolo.

ART. 7 - Documenti da produrre

1. La domanda di assegnazione deve essere riferita alla concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento n. 44, denominata "NUOVA LORA" in comune di Recoaro Terme (VI) e deve essere corredata dall'autocertificazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo da € 16,00 e dalla seguente documentazione:
 - A. Documentazione amministrativa:
 - a. dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) di non trovarsi nell'incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 32 ter e 32 quater del Codice Penale, ovvero di non trovarsi in ulteriori condizioni di incapacità previste da altre disposizioni di legge vigenti;
 - b. copia dei bilanci degli ultimi due anni o, qualora società di nuova costituzione/ditta individuale, referenze bancarie rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, dai quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, oltre ad essere in possesso della capacità economica e finanziaria adeguata alla gestione della concessione e alla realizzazione del programma/progetto generale di coltivazione;



- c. i raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono produrre l'atto di costituzione del raggruppamento di concorrenti;
 - d. attestazione documentata dell'idoneità tecnica della ditta richiedente adeguata alla gestione della concessione e all'utilizzo della risorsa mineraria, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000;
 - e. autocertificazione di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede ovvero le generalità dei soggetti di impresa che, anche se non sono indicati in visura camerale, esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società (a titolo esemplificativo, direttore tecnico, delegato, responsabile, procuratori generali e speciali, ecc.) compresi i familiari conviventi (maggioresnni) completi di codice fiscale e residenza anagrafica;
- B. Offerta tecnica: programma/progetto generale di coltivazione costituito da:
- a. programma di utilizzo della risorsa mineraria, dove sono rappresentati:
 - i. le modalità di adduzione della risorsa, gli impianti e le strutture di utilizzazione esistenti e in programma, le opere e le attività tecniche da eseguire per una corretta e razionale coltivazione del giacimento e la manutenzione delle pertinenze minerarie esistenti;
 - ii. il piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione di cui al D.lgs. 117/2008 nel caso in cui il programma/progetto di utilizzo della risorsa preveda nuovi interventi di perforazione;
 - iii. il cronoprogramma di massima di avvio o di prosecuzione di utilizzo della risorsa;
 - iv. le analisi dei livelli occupazionali relativi alla gestione della concessione;
 - v. le modalità di gestione della risorsa, per il corretto e congruo utilizzo della stessa;
 - vi. opere di tutela della risorsa compresi gli interventi previsti in caso di dismissione chiusura e recupero ambientale delle pertinenze;
 - b. relazione sugli aspetti ambientali che:
 - i. indichi le eventuali modifiche ambientali con descrizione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;
 - ii. evidenzi i rapporti con la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) nei confronti dei siti della Rete Natura 2000, come stabilito dalla L.R. 27/05/2024 n. 12 e regolamento n. 4 del 09/01/2025;
 - iii. individui e descriva gli eventuali monitoraggi, ai fini della tutela quali-quantitativa delle falde acquifere e della prevenzione degli inquinamenti dei corpi idrici superficiali;
2. Tutta la documentazione sopra elencata deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta richiedente o da procuratore oltre che dai tecnici professionisti abilitati alla redazione del programma/progetto.
 3. La mancanza della documentazione di cui al punto 1 o di parte di essa, ad eccezione di quanto indicato al punto c. della lettera A, nel caso non riferito al raggruppamento d'impresa, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.
 4. Il concorrente in caso di aggiudicazione sarà tenuto ad ottemperare a quanto indicato nell'Offerta tecnica che costituisce il programma/progetto di coltivazione il quale sarà approvato contestualmente al conferimento e i contenuti saranno inseriti nel provvedimento di conferimento della Concessione. Il programma/progetto di coltivazione approvato costituisce impegno di realizzazione a pena di decadenza dalla Concessione.



ART. 8 - Criteri per la valutazione delle domande in concorrenza

1. Nel caso di domande in concorrenza per la concessione verrà accordata dalla C.T.R.A.E. di cui all'art. 13 della l.r 13/2018, come previsto dalle DD.G.R n. 994/2014 e n. 1827/2014, la preferenza, per l'assegnazione della concessione, sulla base dei criteri di seguito riportati.
2. Non sarà valutata l'offerta tecnica in assenza del positivo giudizio di idoneità tecnica ed economica di cui all'art. 5.
3. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 40/1989 costituiscono elementi di preferenza nell'ordine:
 - a. Il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;
 - b. Il possesso dell'area in cui insistono le pertinenze attuali e in previsione;
 - c. L'ordine temporale di presentazione delle domande.
4. Il punteggio sull'idoneità tecnico-economica verrà attribuito attraverso l'assegnazione a ciascuna istanza di un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai seguenti requisiti, fino ad un massimo di **punti 30 (trenta)**;
 - a. valutazione del programma di utilizzo della risorsa mineraria dando preferenza, come previsto dalle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 994/2014 e D.G.R. n. 1827/2014, per un punteggio fino ad un massimo di **punti 20 (venti)** attribuiti nel modo seguente:
 - i. minore tempistica per l'avvio o prosecuzione dell'utilizzo della coltivazione sulla base del cronoprogramma di massima: **massimo 5 punti**;
 - ii. maggiore efficienza delle modalità di adduzione della risorsa mineraria in rapporto alle previsioni di utilizzazione: **massimo 5 punti**;
 - iii. maggior adeguamento e sviluppo delle pertinenze: **massimo 5 punti**;
 - iv. maggiori livelli occupazionali previsti: **massimo 5 punti**;
 - b. valutazione degli effetti del programma di utilizzo della risorsa sull'ambiente per un punteggio fino ad un massimo di **punti 10 (dieci)**:
 - i. adeguatezza dei monitoraggi di captazione della risorsa e dello scarico delle acque: **massimo 5 punti**;
 - ii. minori impatti e modifiche ambientali in rapporto agli interventi previsti tenuto conto anche delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi: **massimo 5 punti**;
5. In caso di parità del punteggio attribuito sulla base delle precedenti valutazioni sarà data prevalenza in graduatoria, secondo i criteri di cui al punto 3, al concorrente che detiene il possesso dell'area in cui ricadono le pertinenze o dove ne è prevista la realizzazione nell'ambito della concessione, dimostrabile mediante titolo di proprietà ovvero contratto di disponibilità dell'area per la temporalità prevista all'art.2 del presente disciplinare.
6. In caso di persistenza di parità di punteggio la graduatoria terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande, favorendo la precedenza alle domande in ordine temporale di acquisizione al protocollo regionale ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare.

ART. 9 - Procedimento di conferimento e approvazione/autorizzazione programma/progetto di coltivazione

1. Scaduto il termine di cui all'art.6 comma 1, la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, verifica l'ammissibilità delle domande in rapporto alla completezza della documentazione richiesta e del possesso dell'idoneità tecnica ed economica, provvede a pubblicare tutte le domande ammesse, per un periodo di 15 (quindici) giorni nel sito istituzionale della Direzione, nella sezione relativa alle risorse idrotermominerali - acque minerali e termali (<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/risorse-idrotermominerali>) e all'Albo Pretorio del Comune interessato.



2. Chiunque sia interessato potrà presentare osservazioni o opposizioni entro 10 giorni dal termine delle pubblicazioni di cui al punto 1 alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici.
3. In assenza di domande in concorrenza ammesse, entro 30 giorni dalla data di scadenza di cui al punto 2, espletate le procedure di verifica antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e valutate le eventuali osservazioni e opposizioni acquisite, si procede al conferimento della concessione e all'approvazione/autorizzazione del programma/progetto di coltivazione.
4. In presenza di domande in concorrenza ammesse, dalla scadenza di cui al punto 2, espletate le procedure di verifica antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e valutate le eventuali osservazioni e opposizioni acquisite, la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici sottopone le domande alla Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) che, in applicazione dei criteri indicati all'art. 8, provvede alla formazione di una graduatoria delle domande, per la priorità di assegnazione della concessione, che sarà pubblicata nel sito web della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici (<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/risorse-idrotermominerali>)
5. La Commissione sulla base di tale graduatoria formula un parere che contiene la proposta di aggiudicazione vincolante, che viene comunicata a tutti i soggetti in concorrenza.
6. La struttura regionale competente provvede all'adozione del provvedimento di conferimento della concessione e all'approvazione/autorizzazione del programma/progetto di coltivazione.
7. Ove, nei termini indicati, l'aggiudicatario non ottemperi alle condizioni per l'efficacia del provvedimento di conferimento della concessione, la Direzione regionale, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto il concorrente dalla aggiudicazione, disporre il ritiro amministrativo dell'atto di conferimento eventualmente adottato e disporre l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.
8. L'efficacia dell'atto di conferimento della concessione è comunque subordinata alla presentazione del deposito cauzionale come previsto al punto 3 dell'art.3.

ART. 10 – Oneri a carico dell'aggiudicatario/concessionario

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti al conferimento della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell'avvenuta trascrizione.
3. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria (R.D. 1443/1927, L.R. 40/1989, D.P.R. 128/1959, D.lgs. 624/1996 e D.lgs. n.117/2008).
4. L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l'autorizzazione della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali.
5. Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno, a presentare alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali e, per conoscenza, al Comune interessato, il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) per l'anno successivo. Nuove perforazioni devono essere preventivamente autorizzate ai sensi della L.R. 40/1989 mediante approvazione del P.A.L. o sua variante.
6. Il concessionario è inoltre tenuto a:



- a. installare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 40/1989, in luogo accessibile sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità dei volumi, nonché, in posizione idonea nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura di minima e di massima;
 - b. far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Salute analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno, nel caso di utilizzo dell'acqua minerale per l'imbottigliamento con le modalità di cui al D.M. 10/02/2015 e comunicare i risultati di tali analisi ai sensi del punto 2 dell'articolo 24 della L.R. 40/1989;
 - c. realizzare il programma/progetto previsto nella documentazione presentata unitamente all'istanza come approvato/autorizzato;
 - d. attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla struttura regionale competente per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica.
7. L'accertamento di difformità nell'esercizio della concessione, quali il mancato rispetto dei termini e tempi degli interventi e delle modalità di esercizio della concessione come indicati nel programma/progetto generale di coltivazione può comportare la decadenza dalla concessione.

ART. 11 - Disposizioni finali

1. I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell'area della concessione, previo appuntamento con gli uffici regionali riportati in calce al presente disciplinare. I partecipanti al bando devono comunque esplicitamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione dei luoghi.
2. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti e le certificazioni presentate fissando all'uopo un termine congruo.
3. La Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, sospendere la presente procedura di conferimento senza che i concorrenti possano vantare in alcun modo o accampare pretesa alcuna.
4. Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento o revoca della procedura di conferimento.

ART. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR), si informa che Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale e Delegato al trattamento dei dati è il dirigente della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento nonché all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. I dati personali forniti verranno utilizzati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e limitatamente al tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara, unicamente ai fini dell'espletamento delle operazioni di gara e di tutte quelle conseguenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura e il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla stessa. La presentazione della domanda equivale al conferimento dei dati e al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti come sopra detto. Agli interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendole richiesta ai responsabili del trattamento. L'informativa generale sulla Privacy della Regione del Veneto è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/privacy>.



ART. 13 - Allegati

1. Al presente disciplinare è allegata (**Allegato 1**) la scheda della concessione mineraria oggetto del conferimento, contenente l'individuazione della concessione e le pertinenze minerarie esistenti.

ART. 14 – Controversie

1. Avverso il presente Disciplinare è proponibile ricorso innanzi al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Tutte le controversie saranno deferite alla competenza del Foro di Venezia.

Contatti per informazioni e/o chiarimenti:

Regione del Veneto

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici

U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive

- tel. Segreteria: 041/279 2130-2027
- e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it
- PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

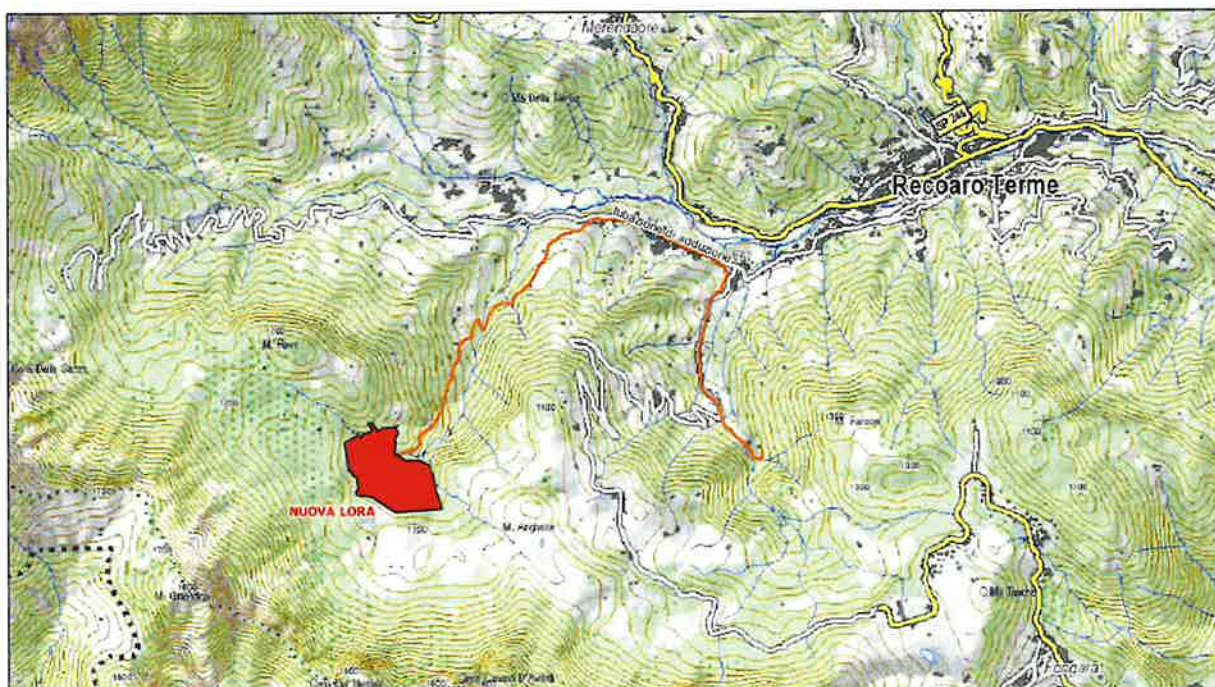
**ALLEGATO 1**

al disciplinare per il conferimento della concessione mineraria di acqua minerale per imbottigliamento
n. 44 denominata “NUOVA LORA” in Comune di Recoaro Terme (VI)

1. Individuazione della concessione:

Prendendo atto dell'esito del permesso di ricerca denominato “CREME” rilasciato con D.G.R. n. 1784 del 05/07/2002, con D.G.R. n. 75 del 21/01/2005 è stata rilasciata la concessione mineraria n. 44 denominata “NUOVA LORA” alla ditta San Pellegrino S.p.a., su una superficie di 20.24.00 ettari in Comune di Recoaro Terme (VI), fino al 21/09/2026 per l'esclusivo utilizzo di miscela con l'acqua proveniente dalla concessione n. 11 denominata “LORA”.

Con DD.D.R. n. 34 del 06/02/2018 e n. 492 del 21/12/2018 la concessione è stata intestata prima alla ditta Recoaro S.p.a. e poi alla ditta Spumador S.p.a. e con D.D.R. n. 57 del 08/03/2024 è stato preso atto della variazione di denominazione e la concessione è stata intestata alla ditta Refresco Italia S.p.a.



Ubicazione della concessione e tubazione di adduzione

2. Risorsa mineraria:

Nell'ambito del permesso di ricerca sono stati realizzate n. 11 perforazioni suborizzontali, delle quali 4 con esito favorevole e con portata spontanea da 5 a 20 l/s, le quali sono state collegate in modo da costituire la captazione (sorgente) denominata “Nuova Lora 1”.

La concessione rilasciata per l'utilizzo della risorsa stabilisce il limite massimo di portata complessiva estraibile di 20 l/s.

Con Decreto della Direzione regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 194 del 23/06/2005 è stata autorizzato l'imbottigliamento della miscela dell'acqua minerale naturale denominata “Lora”, utilizzando l'acqua proveniente dalla sorgente “Nova Lora 1” nella proporzione del 29% e l'acqua minerale proveniente dalle sorgenti “Lora 1”, “Lora 2”, “Lora 3”, “Lora 4” e “Lora 5” della concessione mineraria denominata “LORA”.



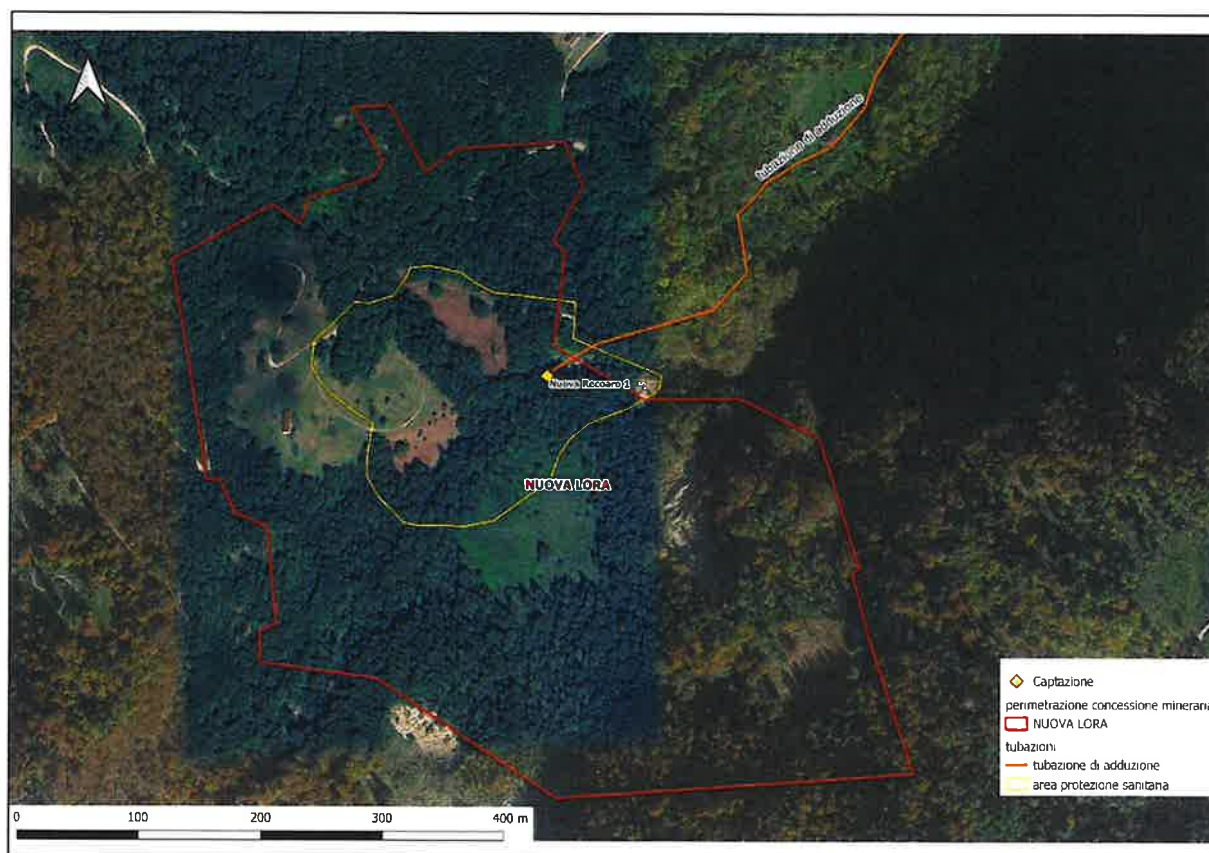
per la restante parte, da utilizzare nello stabilimento denominato “RECOARO” in Comune di Recoaro Terme, autorizzato con D.G.R. n. 1616 del 30/05/2003.

Con decreto del Ministero della Salute n. 4028 del 03/01/2012 è stata autorizzata la variazione della denominazione da attribuire alla miscela di acqua minerale naturale in “Recoaro” e la denominazione delle sorgenti modificando il nome da “Nuova Lora 1” a “Nuova Recoaro 1”.

Dalla documentazione tecnica fornita del concessionario emerge che sulla base della situazione geologica dell’area viene identificata la zona di salvaguardia della sorgente “Nuova Recoaro 1” coincidente con l’area della concessione mineraria, che di fatto corrisponde alla parte terminale del percorso idrogeologico sotterraneo secondario dell’acqua captata, nella zona di depositi morenici.

L’area di ricarica è individuata nella Dolomia principale e ricade nella zona di tutela del “Sito d’Interesse Comunitario” (SIC) – Zona di Protezione Straordinaria (ZPS) IT3210040 (Concessione Nuova Lora). L’uso del suolo, ove non roccioso, è boscato e in piccola parte prativo.

Il perimetro della zona di protezione igienica dell’opera di captazione “Nuova Recoaro 1” è stata adeguatamente recintata.



Ubicazione concessione mineraria, area di protezione sanitaria e punto di captazione.

3. Pertinenze minerarie

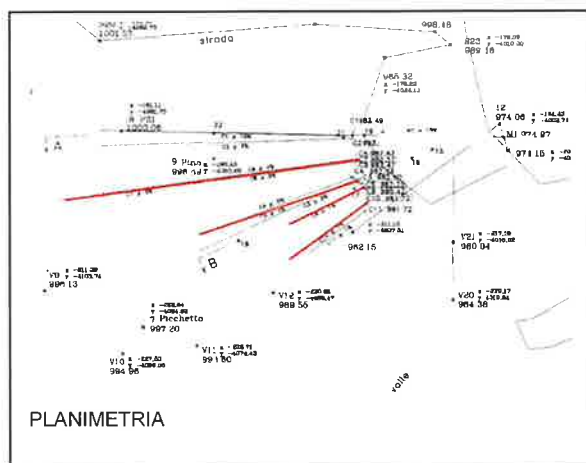
Le pertinenze minerarie della concessione sono costituite dall’opera di captazione formata da 4 pozzi suborizzontali a portata spontanea con relativo collettamento e dall’impianto di adduzione dell’acqua fino al deposito di miscelazione sito in zona malga Sleghe con l’acqua minerale proveniente dalla concessione “LORA”.



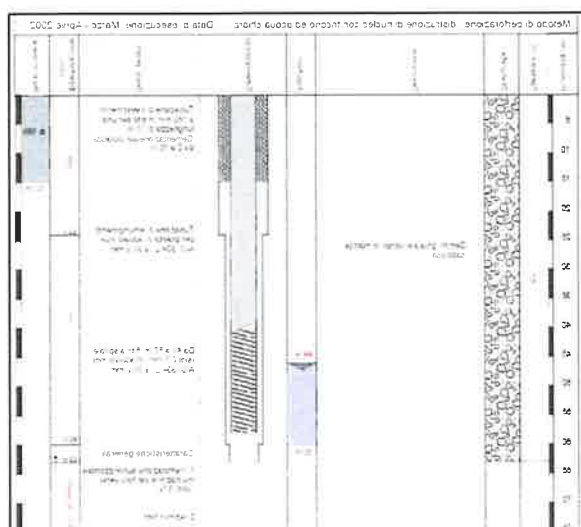
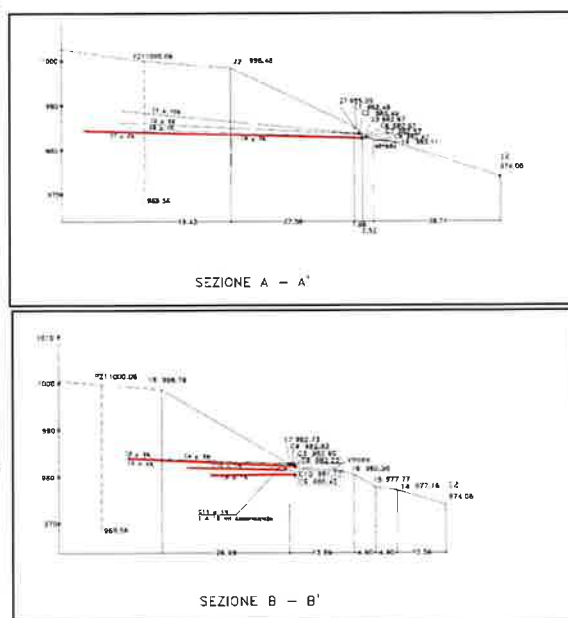
Opera di captazione "Nuova Recoaro 1"

L'acquifero secondario all'interno dei depositi glaciali viene intercettato da 4 fori di captazione sub orizzontali realizzati fra il 2002 e il 2003, profondi m. 36, m 63, m 18, e m 16,5, con rivestimento continuo di diametro pari a 168 mm, realizzato in fase di avanzamento e colonna filtrante in acciaio inox AISI 304 L, munita di filtri tipo Johnson con slot da 0,5 mm in corrispondenza dei livelli acquiferi. La parte più superficiale dei fori di captazione per alcuni metri è cementata, lasciando in opera come protezione da eventuali assestamenti superficiali alcune camicie di rivestimento in acciaio. La captazione è poi completata con l'unione dei tubi di adduzione mediante raccorderia idraulica in acciaio inox AISI 304 L posti in opera e muro di contenimento con terrapieno di protezione.

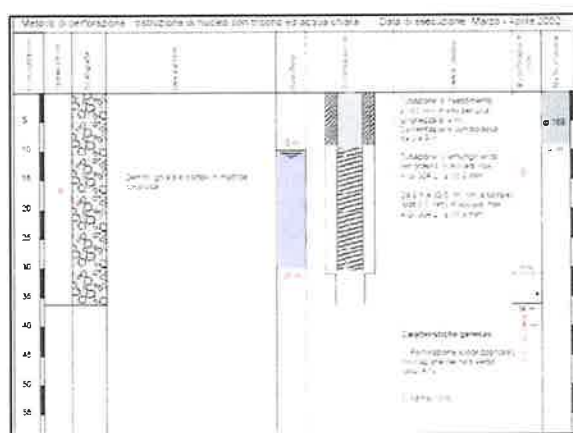
Si riporta di seguito lo schema di posizionamento dei dreni e il profilo di ciascuno.



PROFILO DRENI

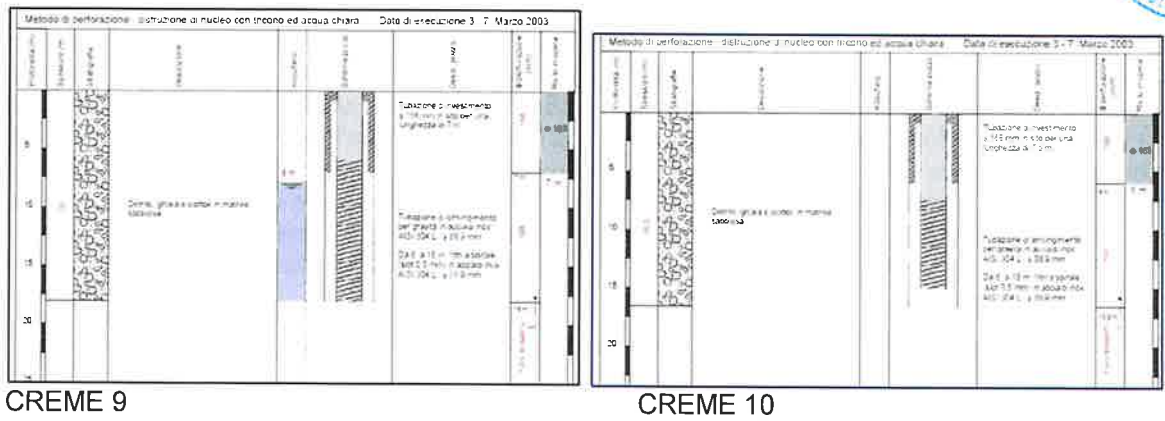


CREME 7



CREME 5

Comune di Recoaro Terme Prot. in arrivo N.0018475 del 17-11-2025



Per consentire il controllo del livello di falda e l’eventuale pompaggio è stato attrezzato il primo foro subverticale a monte della captazione come piezometro completato con un tubo in PVC microfessurato.

Impianti di adduzione

Il tubo unico di collegamento dei dreni si innesta in una condotta, anch’essa in acciaio inox AISI 304 L, che collega la Fonte “Nuova Recoaro 1” al deposito in località Sleghe ove l’acqua viene miscelata con quelle delle altre sorgenti della concessione “LORA”, per formare la miscela di acqua minerale naturale “Recoaro” diretta poi allo stabilimento di imbottigliamento *RECOARO* a Recoaro Terme (VI),

Il tracciato della condotta di adduzione è riportato nella cartina di ubicazione della concessione .

La tubazione in acciaio inox è stata posizionata fra il 2004 e il 2006 ha un diametro di 139 mm e una lunghezza di 4.500 m

Valore totale delle pertinenze

Il valore totale delle pertinenze minerarie sulla base della perizia di stima è formato dalle opere indicate all’art. 16 comma 1 della L.R. 40/1989 e quindi da:

PERTINENZA	Descrizione	Valore [Euro]
Opera di captazione	Dreni, collettamento e strutture di protezione	194.376,00
Impianti di adduzione	Canalizzazione valle Creme	224.000,00
	Canalizzazione affluente destro	100.000,00
	Tubazione di collegamento alla località Sleghe	1.296.000,00
TOTALE VALORE PERTINENZE		1.814.376,00